La Corte

nella composizione di cui al verbale di udienza che precede, sciogliendo la riserva,

Rilevato che la parte appellante ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nel primo grado del giudizio e riproposte nell'atto d'appello;

Ritenuto che per orientamento costante del giudice di legittimità "La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello." (Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008, nonché N. 3773 del 1995, N. 7055 del 2004, N. 2095 del 2007);

-che, nel caso di specie, parte appellante, nel precisare le conclusioni nel grado pregresso, aveva omesso ogni riferimento alle istanze istruttorie dedotte e non ammesse, per cui non può più riproporle nel presente grado e la relativa istanza deve essere rigettata;

P.Q.M.

Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16/6/2016 h. 9.30.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Genova 17/7/2012

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Depositato in Cancelleria II ...

1